

Tipologia: **COMUNICAZIONE**
Protocollo: **2005312** Data: **06.04.2012**



Oggetto: **Gestori pagamento corrispettivi e canoni**

Riferimento: **1. Comunicazione Assosnai n. 2010710 del 02/08/2010**
2. Comunicazione Assosnai n. 2015111 del 18/11/2011
3. Comunicazione Assosnai n. 2000612 del 13/01/2012

Allegato: **NO**

PAGAMENTO CORRISPETTIVI E CANONI DAI GESTORI AI CONCESSIONARI

Gentile Associato,

con precedenti circolari abbiamo evidenziato che l'articolo 2, comma 2 della Legge 22/05/2010 n. 73 aveva disposto, per le concessioni pubbliche l'illegittimità dei "rapporti negoziali di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara", disponendo che "le somme percepite dai concessionari sono versate all'amministrazione statale concedente".

A tal fine, stante l'attività di ricognizione messa in atto da AAMS per verificare l'applicazione della norma, avevamo indicato l'opportunità che i Concessionari sospendessero la richiesta ai propri Gestori di "canoni" o "corrispettivi" non previsti nei bandi di gara.

In fase di conversione in legge del Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2016 (cosiddetto Decreto Fiscale) il Senato ha approvato un maxi-emendamento che prevede che la norma del maggio 2010 vada applicata solo alle concessioni acquisite dopo l'entrata in vigore della Legge 73/2010, lasciando pertanto indenni le concessioni conseguite nel 2006 (Bersani) e 2009 (Giorgetti):

"9-quater. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, si interpreta nel senso che la stessa trova applicazione nei riguardi delle concessioni pubbliche statali i cui bandi di gara siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 73 del 2010».

La conversione in Legge del DL 16/2012 non è ancora terminata, poiché deve essere ancora analizzata dalla Camera dei Deputati, per la definitiva approvazione entro il 2 maggio 2012.

Seguirà ulteriore circolare al termine dell'iter di conversione.

Cordiali saluti.

ASSOSNAI
La segreteria

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail..

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445
e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it